

Indagini finanziarie: dentro anche le posizioni fuori conto

di Francesco Buetto

Publicato il 14 marzo 2008

Come è noto, a seguito delle modifiche tecniche di semplificazione apportate al sistema integrato delle richieste di indagine finanziaria e delle relative risposte, a decorrere dal 1° aprile 2008, le richieste e le risposte, comprese le risposte correlate a richieste pervenute prima di tale data, sono formate secondo lo schema XML.

La necessità di diminuire l'enorme flusso di messaggi di posta elettronica certificata provenienti dagli operatori, determinato dall'obbligatorietà anche delle risposte negative, ha portato all'adozione di un nuovo schema di transazione Xml (eXtensive Markup Language) che rende possibile agli intermediari finanziari cumulare tutte le risposte negative di un periodo, mediamente superiore al mese, in un unico messaggio di pec, in risposta dell'obbligo previsto.

È però possibile cumulare tutte le risposte negative, distintamente per organo di controllo fiscale (un'unica risposta per l'Agenzia delle Entrate, distinta dall'unica risposta per la Guardia di Finanza).

Le risposte negative cumulative possono essere elaborate a partire dal mese di gennaio del 2008, ma la loro trasmissione potrà invece avvenire solo dopo il 31 marzo 2008 (cfr. provvedimento del 12 novembre 2007).

In breve, in fase di prima applicazione, a partire dal 1° aprile 2008, le risposte negative cumulative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, sono trasmesse entro il 10 aprile successivo, mentre le risposte negative cumulative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° marzo al 31 marzo 2008 sono trasmesse entro il 30 aprile successivo.

Riportiamo la tabella generale dei movimenti, delle operazioni e dei servizi allegata, sotto il numero 1, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.

Codice	Descrizione
05	Prelevamento a mezzo sport. autom. Stesso intermediario
06	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato (operaz.diverse da incassi RID)
07	Accredito per incassi con addebito in c/c non preautorizzato o per cassa

08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate
09	Incasso tramite POS
10	Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali
11	Pagamento utenze (da non rilevare nelle operazioni extra conto)
13	Addebito per estinzione assegno (es. incasso proprio assegno) e assegni vidimati (bancoposta)
14	Cedole, dividendi e premi estratti
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)
16	Commissioni
17	Locazione (fitto, leasing ecc.)
18	Interessi e competenze
19	Imposte e tasse (da non rilevare nelle operazioni extra conto)
20	Canone cassette sicurezza e custodia valori
21	Contributi assicurativi e previdenziali (da non rilevare nelle operazioni extra conto)

22	Diritti di custodia e amministrazione titoli
24	Pagamento o incasso di documenti su Italia
26	Disposizione a favore di ... e bollettini di conto corrente postale
27	Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
28	Acquisto o vendita divise e/o banconote estere
29	Accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
30	Accrediti o incasso effetti al S.B.F. (salvo buon fine)
31	Effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
32	Effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato)
34	Disposizione di giro conto (stesso intermediario)
35	Storni (a credito o a debito)
37	Insoluti RI.BA.
39	Disposizione per emolumenti

41	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
42	Effetti insoluti o protestati
43	Pagamento tramite POS
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero
45	Pagamento per utilizzo carte di credito
46	Esecuzione mandati di pagamento
47	Accredito o incasso per utilizzo credito documenti su Italia

Il Provvedimento del 29 febbraio 2008

In virtù del provvedimento del 29 febbraio 2008 del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R.n.605/73, così come indicato nell'allegato 3 del

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e sue successive integrazioni, comunicano, oltre ai dati indicati nel punto 2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, le seguenti informazioni:

a) l'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. L'esistenza delle operazioni in parola viene comunicata una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta;

b) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi;

c) i dati relativi alla natura del rapporto e la data di apertura, modifica e chiusura.

Le comunicazioni delle operazioni e dei dati anagrafici dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2005, fino alla data del 31 dicembre 2007, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008.

Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), in essere a partire

dalla data del 1° gennaio 2005 fino alla data del 31 dicembre 2007, comprese le eventuali revoche, sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2008 entro il 30 giugno 2008.

Le comunicazioni delle operazioni nonché dei dati identificativi dei soggetti di cui al punto 1.1, lettera a), poste in essere dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, sono effettuate entro il 31 luglio 2008.

Le comunicazioni di cui al punto 1.1, lettera b), poste in essere a partire dalla data del 1° gennaio 2008 fino alla data del 30 giugno 2008, comprese le eventuali revoche, sono effettuate entro il 31 luglio 2008.

Le successive comunicazioni di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo.

Riportiamo la nuova tabella allegata al provvedimento: